



Comune di Casamassima

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 21/2024

OGGETTO:	PARERE SULLA PROPOSTA “TARI - CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2024”
-----------------	---

L’anno 2024, il giorno 19 del mese di giugno, l’organo di revisione economico finanziaria, è virtualmente presente presso la sede del Comune di Casamassima, essendosi riunito in videoconferenza, per rilasciare il proprio parere relativamente alla proposta di deliberazione di C.C. n.37 del 18 giugno 2024, avente ad oggetto “TARI - CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2024”.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

PREMESSO

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l’organo di revisione esprima pareri in materia di “*proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali*”;
- che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

ESAMINATA la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “TARI - CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2024”, ricevuta dal Servizio Finanziario dell’Ente.

DATO ATTO CHE

- l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668, della L147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “... *A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;*
- a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffari relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;



Comune di Casamassima

Collegio dei Revisori dei Conti

VISTI

- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella Legge 25/02/2022 n.15 come modificato dall'art.43, comma 11 del D.L. 17/05/2022 n.50 (in G.U. 17/05/2022 n.114), ha stabilito che “ *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. (Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile);*
- l'art. 7, comma 7-quater, introdotto con la legge di conversione 23 maggio 2024 n. 67, decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, per l'anno 2024 ha differito al 30 giugno il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; - in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie entro i termini di legge, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall'articolo 15, comma 1 – lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”



Comune di Casamassima

Collegio dei Revisori dei Conti

PRESO ATTO CHE

- in data 27/03/2024, Il Comune, in qualità di gestore dei rapporti con gli utenti e delle attività di riscossione della TARI, ha provveduto alla trasmissione ad AGER di tutti i documenti prescritti dall'art. 7, comma 3, della delibera ARERA n. 363/2021 (prot. AGER PEF 2024-30262);
- il gestore dei servizi inerenti alla raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, Meridionale Servizi Ambientali Srl, non ha provveduto alla trasmissione ad AGER della parte di PEF di competenza entro il termine ultimo del 31/05/2024;
- nota pec, prot. n. 13810 del 14/06/24, a firma del responsabile del Servizio Gestione Economica Finanziaria e del Servizio Ambiente, con la quale il Comune ha comunicato ad AGER di aver ricevuto erroneamente da Meridionale Servizi Ambientali Srl, i documenti relativi al PEF del gestore, al contempo provvedendo alla trasmissione degli stessi e alla richiesta all'Agenzia Regionale di attivazione ai danni di Meridionale Servizi Ambiente delle procedure anche di natura sanzionatoria conseguenziali all'omessa trasmissione del PEF nei termini e con le modalità prescritti da ARERA e da AGER.
- la mancata revisione del PEF Tari 2024 determina la conferma delle tariffe TARI 2023 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28 Aprile 2023, salvo ulteriori proroghe normative del termine di cui all'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 o deliberazione di aumento delle tariffe in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 TUEL, ove ne ricorrano i presupposti;
- per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, la misura tariffaria del tributo comunale sui rifiuti c.d. "TARI GIORNALIERA" - anno 2024 determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% per cento, con effetti dal 1.1.2024;
- che il Comune di Casamassima ha stabilito, per l'anno 2024, il pagamento del tributo in base ai modelli F24 inviati dall'ufficio tributi o mediante il sistema *Pago Pa*, alle seguenti scadenze:
1^ rata scadenza 30 Settembre 2024; 2^ rata scadenza 31 Ottobre 2024; 3^ rata scadenza Dicembre 2024. In caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento è il 30 Settembre 2024.

CONSIDERATO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Gestione Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

VISTO

- il vigente regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 Aprile 2023;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;



Comune di Casamassima

Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa a “TARI - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2024”.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)